

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

42° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 1983

Presidenza del Presidente TOROS

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Ricostituzione nell'assicurazione italiana delle posizioni assicurative trasferite all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico » (2073)

Petizione n. 139

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge)

PRESIDENTE	Pag. 269, 270
GRAZIOLI (DC), relatore alla Commissione	270
LECCISI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	270

I lavori hanno inizio alle ore 17,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Ricostituzione nell'assicurazione italiana delle posizioni assicurative trasferite all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico » (2073)

Petizione n. 139

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge: « Ricostituzione nell'assicurazione italiana delle posizioni assicurative trasferite all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico » e della petizione n. 139, attinente alla medesima materia.

Prima di riprendere il dibattito, sospeso il 9 febbraio scorso, desidero rivolgere, anche a nome di tutti i colleghi, cordiali espressioni di benvenuto al senatore Caprari, che entra a far parte della nostra Commissione.

Come i colleghi ricordano, nella precedente seduta il relatore aveva chiesto il rinvio della discussione del provvedimento per consentire di studiare una nuova e più razionale formulazione dell'emendamento all'artico-

11ª COMMISSIONE

42° RESOCONTO STEN. (22 febbraio 1983)

lo 1 da lui presentato nel corso della seduta svoltasi in sede referente il 26 gennaio scorso.

GRAZIOLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ho avuto modo di rilevare la necessità di un approfondimento dell'emendamento da me presentato che, sottoposto ad un'attenta considerazione e verifica, si era dimostrato incongruente: infatti, proporre di far pagare per il riscatto dei periodi pensionistici compresi tra il 1956 e il luglio del 1970 l'equivalente di 45 lire settimanali rappresenterebbe veramente una presa in giro nei confronti di noi stessi oltre che degli interessati.

Peraltro, a mio avviso, l'emendamento si rivela inutile, e ne annuncio il ritiro, in quanto la possibilità di riscatto per i periodi sopra menzionati, in base all'articolo 51 della legge 30 aprile 1969, n. 153, già esiste. Infatti l'articolo 2-*octies* della legge n. 114 del 1974, che richiama appunto la citata legge n. 153, prevede la facoltà di riscatto da esercitarsi — leggo testualmente — « con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 », estesa a tutti i cittadini italiani che abbiano prestato lavoro subordinato all'estero, nel territorio libico o nelle ex colonie italiane, non coperto da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana.

In altre parole, questo diritto è già sancito da una legge precedente e sarebbe pleonastico riconfermarlo. Per l'esercizio di tale facoltà è normativamente previsto che l'onere del riscatto sia posto a carico del richiedente soltanto nella misura del 50 per cento, il che significa, in ultima analisi, quanto da noi proposto.

Alla luce di queste considerazioni, chiedo pertanto alla Commissione l'approvazione del provvedimento così come è, riconfermando da parte mia il ritiro dell'emendamento.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Grazioli e dichiaro aperta la discus-

sione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

LECCISI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi associo a quanto detto dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 2073. Ne do lettura:

Art. 1.

A favore dei cittadini italiani e dei loro superstiti, sono considerate efficaci a tutti gli effetti, nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, le posizioni assicurative trasferite all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico (INAS) ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843.

Parimenti sono considerate efficaci nella predetta assicurazione le posizioni assicurative per qualsiasi motivo non trasferite all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico in base all'articolo 12 dell'Accordo, di cui al comma precedente.

Agli effetti del precedente primo comma, è dovuto all'Istituto nazionale della previdenza sociale, da parte dello Stato, l'ammontare, ridotto del 50 per cento, delle riserve matematiche delle pensioni o quote di pensioni corrispondenti alle posizioni assicurative da costituire, determinate ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni.

E approvato.

Art. 2.

I periodi intercorrenti tra la data dell'ultimo contributo accreditato sulle posizioni assicurative di cui al precedente articolo 1 e quella di entrata in vigore della presente

11^a COMMISSIONE

42° RESOCONTO STEN. (22 febbraio 1983)

legge, non coperti da contribuzione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono esclusi dal computo del quinquennio per l'accertamento dei requisiti contributivi per il diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per l'ammissione al versamento dei contributi volontari.

E approvato.

Art. 3.

Nei confronti dei titolari di pensione, i contributi di cui alle posizioni assicurative ricostituite per effetto dell'articolo 1 danno luogo alla ricostituzione del trattamento pensionistico, se antecedenti alla decorrenza della pensione, ovvero alla liquidazione di un supplemento di pensione da corrispondersi con le norme comuni, se successivi.

E approvato.

Art. 4.

È rimborsato d'ufficio agli interessati, in occasione della liquidazione della pensione, l'ammontare dei contributi o delle somme versati direttamente dagli interessati all'Istituto nazionale della previdenza sociale in relazione a periodi per i quali sono considerate efficaci le posizioni assicurative in base al precedente articolo 1.

E approvato.

Art. 5.

A seguito della ricostituzione delle posizioni assicurative, di cui all'articolo 1 della presente legge, saranno corrisposte agli interessati le prestazioni spettanti secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale da data, comunque, non anteriore a

quella del primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Dalla decorrenza delle prestazioni di cui al comma precedente non vengono corrisposte agli stessi beneficiari le pensioni già concesse dall'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico ed in pagamento da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le disposizioni in materia previdenziale contenute nel decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, prorogate a tempo indeterminato dall'articolo 23-bis del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, continuano a trovare applicazione per la parte non incompatibile con le disposizioni della presente legge.

Il Governo italiano è autorizzato a sostituirsi agli interessati negli eventuali diritti verso l'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico e a regolare con il Governo libico ogni questione concernente i diritti stessi.

E approvato.

Art. 6.

L'integrazione ai trattamenti minimi delle pensioni a carico dell'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico, di cui all'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e all'articolo 15 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, spetta, a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, ai cittadini italiani che hanno ottenuto la pensione libica con decorrenza successiva al 31 dicembre 1965, e a partire dalla data di decorrenza della pensione stessa, anche per i periodi compresi tra il 1° gennaio 1966 ed il 31 dicembre 1969.

E approvato.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in lire 22 miliardi, si provvede mediante riduzione del Fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

L'esame e l'approvazione degli articoli sono così esauriti.

Passiamo alla votazione finale. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Con l'approvazione del disegno di legge, l'esame della petizione si intende esaurito.

Al presentatore della petizione verrà data comunicazione delle decisioni adottate.

I lavori terminano alle ore 17,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore Dott. GIOVANNI BERTOLINI